



## Comune di S A S S A R I

**Ordinanza n. 167 del 27/12/2021**

**Proponente** Direzione Generale

Oggetto:

**ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 .**

### **IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 “ Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.305 del 24 dicembre 2021;

**VISTA** l’ordinanza sindacale n. 166 del 22 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172” pubblicato sulla G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021;

**VISTA** l’ Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021;

**TENUTO CONTO** dell’Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021;

**VISTO** il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2021, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio

2021;

**VISTO** il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” pubblicata sulla G.U. n.136 del 09-06-2021 che sancisce, relativamente ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie di “*disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione terrazze, plateatici, dehors*), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale”.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

**RAVVISATA** nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

**TENUTO CONTO** della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sassari;

**RITENUTO** pertanto necessario reiterare le prescrizioni di cui all'ordinanza sindacale n.166 del 22 dicembre 2021, efficace fino a tutto il 31 gennaio 2022;

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa

### **a) ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Nei centri commerciali, intesi sia come grandi che come medie strutture di vendita, in ogni attività commerciale, sia essa esercizio di vicinato, pubblico esercizio, supermercato, attività artigianale, deve essere esposto all'ingresso del punto di vendita il cartello indicante il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nello stesso e gli ingressi dei clienti devono essere contingentati al fine di mantenere le presenze entro il limite indicato. Tale obbligo vale anche per gli spazi comuni delle gallerie commerciali e nei percorsi interni, in cui, in base alle dimensioni degli spazi stessi, devono essere comunque regolati gli accessi al fine di non determinare pericolose concentrazioni di persone.

La mancanza del suddetto cartello costituisce specifica violazione del contenuto del presente provvedimento.

## b) **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE**

Nei bar, nei ristoranti e in tutte le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande il consumo di prodotti all'aperto è consentito a tutti i clienti.

Il servizio e il consumo al chiuso sia ai **clienti seduti ai tavoli che in piedi al bancone** è invece consentito esclusivamente ai clienti dotati di una Certificazione Verde valida (Green pass rafforzato) o a quelli che ne siano esenti.

È fatto obbligo all'esercente, anche attraverso un proprio dipendente, di verificare il possesso della suddetta certificazione verde in corso di validità nel momento in cui il cliente si siede al tavolo o consuma all'interno del locale, ovvero in un'area chiusa di pertinenza del locale stesso.

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d'aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita;

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e di poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale nelle attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale);

Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del pubblico esercizio sulle quali l'esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli spazi all'aperto delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo;

Sul suolo pubblico concesso all'esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo;

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali e spetta all'esercente adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;

La polizia locale potrà in qualsiasi momento chiudere gli accessi alle strade, piazze o a porzioni di esse, qualora si registrino assembramenti, o anche in funzione preventiva;

I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo, ad eccezione del momento in cui consumano alimenti/bevande;

Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani;

Al termine di ogni servizio al tavolo deve essere assicurata la pulizia e la disinfezione delle superfici;

Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, gli elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni e il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze;

Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menù in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso.

#### c) **CINEMA E TEATRI**

Al fine di garantire il mantenimento dell'obbligo di mascherina FFP2 correttamente posizionata a copertura delle vie aeree, al chiuso delle sale non è consentito il consumo di alimenti o bevande per non esporre gli spettatori circostanti al rischio di un possibile contagio.

#### d) **MISURE SPECIFICHE PER IL 31 DICEMBRE**

Salvo diversi e più rigorosi provvedimenti disposti dalle Autorità centrali o territoriali, o da disposizioni locali che si rendano necessarie per contrastare la diffusione del contagio, la sera di Capodanno, nei cenoni o eventi simili organizzati da pubblici esercizi, attività di ristorazione, circoli ricreativi (per i propri associati) e assimilati, non sono ammessi i trattenimenti danzanti; i trattenimenti musicali potranno svolgersi nel rispetto rigoroso dei dettami di cui all'ordinanza n.48 del 14 giugno 2021, ma in deroga all'orario previsto dovranno cessare entro le ore 01 del 1 gennaio 2022.

Nei suddetti cenoni il numero massimo dei clienti ammessi deve corrispondere al numero di posti a sedere allestiti assicurando almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale dovrà corrispondere ai limiti di capienza dello stesso riportati nel cartello affisso all'ingresso dell'attività medesima, calcolato sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, tenendo conto dei volumi di spazio, dei ricambi d'aria e della necessità di prevenire assembramenti lungo il percorso di entrata e uscita;

La polizia locale è tenuta ad intensificare i controlli sul rispetto delle sopra citate prescrizioni;

**Le suddette prescrizioni integrano le sotto elencate misure adottate con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n.221 “ Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.305 del 24 dicembre 2021:**

#### 1) **MISURE ANTICONTAGIO**

- obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto a prescindere dalla classificazione in zona bianca che dovesse mantenersi per la Regione Sardegna;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni in ambito sportivo che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

## EVENTI, FESTE E DISCOTECHE

fino al 31 gennaio 2022

- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all'aperto;
- è disposta la chiusura delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il Green pass rafforzato è obbligatorio:

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74;

Inoltre, a carico del legale rappresentante dell'attività, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni accessorie disposte dagli organi centrali dello Stato, si applicano le sotto elencate sanzioni amministrative accessorie:

1. per la prima violazione ad una o più delle prescrizioni di cui al presente provvedimento si dispone la chiusura dell'attività per cinque giorni;
2. per la seconda violazione, si dispone la chiusura dell'attività per dieci giorni;
3. per la terza violazione si dispone la chiusura dell'attività per quindici giorni;
4. dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

**La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 166 del 22 dicembre 2021, che cessa i suoi effetti, ed integra le disposizioni adottate dagli organi centrali dello Stato e territoriali;**

**Il presente provvedimento è efficace fino al 31/01/2022, ovvero fino alla sua eventuale revoca anticipata.**

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**La presente ordinanza è notificata tramite pec a:**

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari;
- Polizia di Stato - Sassari;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione);
- Guardia di Finanza - Sassari;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;

**La presente ordinanza è trasmessa tramite protocollo interno a:**

- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P.;
- Settore Ambiente;

**Sassari, 27 dicembre 2021**

**IL SINDACO**

**Prof. Gian Vittorio Campus**

\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

---